



Statuto della Provincia di Fermo

(art. 1, commi 55 e 81, L. 7 aprile 2014 n. 56)

(approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22.12.2014)

Articolo 31 (Partecipazione dei cittadini)

1. Per consentire la partecipazione dei cittadini e stranieri residenti, la Provincia istituisce conferenze periodiche, forum che comprendano enti, associazioni di categoria, del volontariato, ordini professionali e gruppi maggiormente rappresentativi in ambito provinciale per le materie di competenza della Provincia.
2. Il funzionamento e la composizione verranno disciplinati da apposito regolamento.
3. Gli organismi di partecipazione istituiti e le forze sociali dovranno essere comunque sentiti prima dell'approvazione del bilancio.
4. In qualsiasi sede giudiziaria il cittadino può far valere le azioni e i ricorsi spettanti alla Provincia, la quale può costituirsi in giudizio aderendo al ricorso promosso.
5. Parimenti, le associazioni ambientaliste possono proporre le azioni risarcitorie che spettano alla Provincia in materia di danno ambientale. L'eventuale risarcimento é liquidato a favore della Provincia sostituita che lo impiega a tutela dell'ambiente.

Articolo 32 (Consulte e Commissioni)

1. Al fine di stimolare, valorizzare e sostenere i percorsi di partecipazione alla vita della comunità locale e di incidere concretamente sui processi decisionali degli organi di governo della Provincia, il Consiglio provinciale può istituire consulte di cittadini nelle materie di competenza provinciale, in base a esigenze e problematiche che emergono dal tessuto sociale e dal territorio.
2. La composizione e il funzionamento delle consulte sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Il Consiglio può altresì istituire la commissione permanente pari opportunità per il perseguimento dell'effettiva attuazione nella comunità provinciale del principio di "pari opportunità" fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza, valorizzando la differenza di genere. La commissione è regolata da apposito regolamento.

Articolo 33 (Conferenza provinciale delle autonomie)

1. In conformità con la normativa vigente è istituita la conferenza provinciale delle autonomie.
2. Essa è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, dai presidenti delle comunità montane e dai sindaci dei comuni della Provincia.
3. La conferenza è convocata, su apposito ordine del giorno, dal Presidente della Provincia.
4. Alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali. A tal fine il Presidente della conferenza invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
5. La conferenza provinciale delle autonomie esercita le funzioni stabilite dalla legge regionale e dal relativo regolamento provinciale di disciplina.